

Codice A1816B

D.D. 9 agosto 2024, n. 1676

R.D. 523/1904 - P.I. 7263 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 sbarramenti in materiale sciolto per derivazione sul fiume Stura di Demonte in località Madonna della Riva nel Comune di Cuneo (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n. 1982/A1816A del 21/07/2023 - Richiedente: Consorzio Irriguo Sinistra Stura - Partecipanza canale Ronchi Miglia



ATTO DD 1676/A1816B/2024

DEL 09/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7263 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 sbarramenti in materiale sciolto per derivazione sul fiume Stura di Demonte in località Madonna della Riva nel Comune di Cuneo (CN) – PROROGA termini autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. n. 1982/A1816A del 21/07/2023 – Richiedente: Consorzio Irriguo Sinistra Stura - Partecipanza canale Ronchi Miglia

Premesso che:

- in data 22/07/2023 con nota prot. n. 35687/A1816B il Consorzio di irrigazione Sinistra Stura distretto irriguo Partecipanza Canale Ronchi-Miglia, con sede legale in Cuneo C.so Nizza 37, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica P.I. 7263 rilasciata dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo con Determinazione Dirigenziale n.1982/A1816A del 21/07/2023 per la movimentazione di materiale litoide d'alveo al fine di realizzare due sbarramenti precari, funzionali al convogliamento delle acque sulla presa di derivazione sul fiume Stura di Demonte in località Madonna della Riva nel Comune di Cuneo (CN) come meglio descritti negli elaborati di progetto depositati agli atti del Settore stesso;

Considerato che:

- come indicato alla lettera i) del citato provvedimento autorizzativo le opere in argomento dovevano essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno a far data della Determinazione, fatta salva l'eventuale concessione di proroga;

- l'istanza di proroga è stata presentata nei termini di validità del provvedimento autorizzativo;

- il richiedente ha dichiarato che non si sono verificati nel tempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato;

- in data 23/07/2024 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi;

- a seguito del sopralluogo da parte dei Funzionari del Settore Tecnico – Cuneo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere in argomento sono ritenuti ancora ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "*Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016n. 1- 4046 e 14 giugno 2021n. 1-3361*".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di mesi 3 a far data dal 21/07/2024** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n.1982/A1816A del 21/07/2023 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. n.1982/A1816A del 21/07/2023) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
3. si richiamano esplicitamente i contenuti dei punti J) e K) della predetta determinazione n. 1982/A1816A;
4. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino,

secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori